

# **Oggetto: l'accertamento sintetico del reddito imponibile**

**Perugia, 20 aprile 2012**

# Introduzione: rafforzamento dell'accertamento sintetico

Circolari n. 2/E del 23/1/2007° n. 49/E del 9/8/2007

- In seguito all'atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009, tra gli obiettivi generali è stato indicato il recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi, tra l'altro, attraverso *“un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva”*.

D.L. 112/2008, art. 83, comma 8 e segg.

- *“Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni **2009, 2010 e 2011** è pianificata l'esecuzione di un **piano straordinario di controlli** finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti **dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria** nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.*
- *Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva”*.

# Introduzione: aggiornamento dell'accertamento sintetico

## D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 art. 22

*“Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.»”.*

# Introduzione: aggiornamento dell'accertamento sintetico

## Relazione tecnica al

### D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 art. 22

La modifica normativa possiede certamente una rilevante **valenza dissuasiva** che **non può non riflettersi in modo significativo sui comportamenti dell'ampissima platea delle persone fisiche** (diecine di milioni di soggetti) nei cui confronti opera l'accertamento sintetico, determinando un aumento dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e pagate.

L'entità precisa di tale aumento è di difficile individuazione, ma una stima può basarsi sull'analisi dei versamenti in **autotassazione** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi al 2009 pari 21.176 milioni di euro (contenuta nella Relazione Unificata sull'Economia e Finanza Pubblica per il 2010), prevedendo in via estremamente prudente **un aumento compreso tra l'1 ed il 3 per cento dei detti versamenti, minore nel 2011 (circa il 2 % = 420 milioni di euro) ed in crescita a decorrere dal 2012 (2,5% = 530 milioni di euro fino al 3% = 635 milioni di euro nel 2013)**, quando lo strumento revisionato entrerà a pieno regime consentendo altresì di concretizzare un ulteriore incremento delle entrate, derivante dall'attività di accertamento svolta sul territorio, stimabile, in termini di cassa, in non meno di **100 milioni di euro (a far corso dal 2012)**, corrispondente ad una competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, di 660 milioni di euro.

## Vecchio articolo 38

- **COMMA 4**

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in **base ad elementi e circostanze di fatto certi**, determinare sinteticamente **il reddito complessivo netto del contribuente** in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per **almeno un quarto da quello dichiarato**. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi **per due o più periodi di imposta**.

## Nuovo articolo 38

- **COMMA 4**

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il **reddito complessivo** del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, **salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**.

## Vecchio articolo 38

- **COMMA 5**  
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per **incrementi patrimoniali**, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei **quattro precedenti**.

## Nuovo articolo 38

- **COMMA 5**  
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

## Vecchio articolo 38

- **COMMA 6**

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da **redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

## Nuovo articolo 38

- **COMMA 6**

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di **almeno un quinto** quello dichiarato.

## Vecchio articolo 38

- **COMMA 7**

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente **non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10** del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

## Nuovo articolo 38

- **COMMA 7**

**L'ufficio** che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo **ha l'obbligo di invitare il contribuente** a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare **il procedimento di accertamento con adesione** ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.



## Vecchio articolo 38

- **COMMA 8**  
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

## Nuovo articolo 38

- **COMMA 8**  
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

# Determinazione sintetica del reddito

Art. 38

Spese di qualsiasi genere sostenute  
nel corso del periodo d'imposta  
**(sintetico puro)**  
**(comma 4)**

Accertamento  
alternativo

28/E/2011  
risposta 6.1

Contenuto induttivo di elementi  
indicativi di capacità contributiva  
**(redditometro)**  
**(comma 5)**

# Sintetico puro (art. 38, comma 4)

- Spesa di qualsiasi genere sostenute nell'anno = reddito
- **Circ. 1/2008 della G.d.F. e 13/E/2009** (rate di mutuo, pagamento canoni leasing, canoni di affitto di posti barca, spese di ristrutturazione degli immobili, spese per arredi di lusso ed abitazioni, quote di iscrizione in circoli esclusivi, rette per la frequentazione di scuole private, frequentazione case da gioco, partecipazioni ad aste, viaggi e crociere, acquisto di beni di particolare valore quali quadri, sculture, gioielli, disponibilità di quote di riserva di caccia, hobby particolarmente costosi, controllo dei circoli esclusivi, centri benessere).
- **Circ. 28/E/2011, r. 8.1:** l'Agenzia ha confermato che tra le spese di "qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta" e che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che nella disposizione previgente erano individuate come "spese per incrementi patrimoniali"

- **Articolo 38** (fino al 2008)

**Incrementi patrimoniali** (c. 5): spese sostenute nell'anno in corso e nei quattro precedenti

Se accertano il 2008 e viene conteggiato un investimento effettuato nel 2011, si possono sollevare due eccezioni:

- 1- poiché la norma è cambiata si avrebbe una duplicazione (conforme sentenza 456/2011 Ctr di Roma)
- 2- le spese sono quelle dell'anno oggetto dell'accertamento e dei quattro precedenti.

- **Articolo 38** (dal 2009)

**Incrementi patrimoniali:** tutte le spese sostenute nell'anno

Circ. 28/E/2011, r. 8.2 (cassa)

# Redditometro (art. 38, comma 5)

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

## Vecchio redditometro (fino al 2008)

- **Territoriale:** nord, centro, sud.
- **Rivolto a:** contribuente  
Anche se nella maggior parte dei contraddittori viene considerato anche l'eventuale apporto/spesa dei familiari.

## Nuovo redditometro (dal 2009)

- **Territoriale:** nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole.
- **Rivolto a:** al contribuente, differenziato anche in funzione del nucleo familiare.

## Vecchio articolo 38 (fino al 2008)

- **Reddito complessivo netto e deducibilità e detraibilità degli oneri** (c. 4 e c. 7)
- **Scostamento** (c. 4): almeno  $\frac{1}{4}$  da quello dichiarato  
Istruzioni alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1992  
Relazione Secit 31 ottobre 1993 (qualche dubbio)
- **Durata dello scostamento** (c. 4): biennale, anche non consecutivo (Circ. 12/E/2010)  
Fare sempre attenzione che nell'avviso di accertamento sia riportato anche lo scostamento dell'altro anno, altrimenti si può sollevare eccezione
- **Contraddittorio**: non previsto
- **Presunzione**: legale, tolto qualche tesi minoritaria

## Nuovo articolo 38 (dal 2009)

(sia **sintetico puro**, **comma 4** che **redditometro**, **comma 5**)

- **Reddito complessivo e deducibilità e detraibilità degli oneri** (c. 4, 5 e 8)
- **Scostamento** (c. 6): almeno  $\frac{1}{5}$  quello dichiarato  
Telefisco 2012:  $\frac{1}{5}$  si calcola sul reddito dichiarato
- **Durata dello scostamento** (cc. 4 e 5): annuale
- **Contraddittorio** (c. 7): obbligo da parte dell'ufficio
- **Presunzione**: legale o semplice?

Prove vere o proprie, o GIUSTIFICAZIONI?

“reddito reale finanziario disponibile”, fa sì che non si parta da un reddito certo stabilito dalla legge.

**Prova contraria (commi 4 e 5):**

- redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta (già previsti dalla circolare 12/2010)

- redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte (= alla vecchia versione)

- redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

Bot, Cct, depositi bancari, buoni postali

Dividendi soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (20%)

Dividendi ex snc

Dividendi partecipazioni qualificate, che solo in parte concorrono alla formazione della base imponibile

Cessione di immobili (fabbricati/terreni agricoli) detenuti da più di cinque anni

Locazioni d'immobili d'interesse storico e artistico

Circ. 49/2007: finanziamenti, somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, presenza di redditi agrari che vanno dichiarati in base ad importi fiscali convenzionali, risarcimenti di danni al di fuori dell'attività.

Reddito reale finanziario disponibile (introdotto con la Circ. 28/E/2011, risposta 6.3)

**Telefisco 2012**

**I 1) NUOVO ACCERTAMENTO "SINTETICO "PURO" – ARTICOLO 38, COMMA 4, DEL DPR 600/1973 Conferma l'Agenzia che se l'unica fonte reddituale di un soggetto è data dal reddito d'impresa - il quale reddito tiene conto di tutta una serie di variazioni in aumento e in diminuzione, nonché viene determinato per competenza -**

**si debba adeguare tale reddito, nel corso del contraddittorio, alla reale capacità di spesa del soggetto (come nel caso di molti altri redditi "figurativi")? Inoltre, ritiene l'Agenzia che tale "adeguamento" dovrà essere fatto anche nell'eventuale atto di accertamento successivo, nell'ipotesi in cui non si giunga a un accordo nel corso del contraddittorio?**

*Risposta di Patrizia Renella – Direzione Centrale Accertamento*

Si conferma il riferimento al **reddito reale finanziario** disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (es. rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali). Relativamente alla seconda parte della domanda l'Ufficio effettuerà le opportune valutazioni caso per caso sulla base delle fattispecie concrete esaminate.

# REDDITEST

[Link slide agenzia delle entrate relativo alla presentazione del nuovo redditometro:](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio/manifestazioni+ed+eventi/eventi+e+convegni+del+2011/presentazione+del+nuovo+redditometro)

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio/manifestazioni+ed+eventi/eventi+e+convegni+del+2011/presentazione+del+nuovo+redditometro>

## PREMESSA:

- Presentato: il 25/10/2011
- Fine sperimentazione originaria: febbraio 2012
- Situazione ad oggi: fase di sperimentazione non è tuttora terminata (poche segnalazioni (1000/50 milioni contribuenti, 22 milioni di famiglie) (scostamenti molto alti)
- Validazione: online per le prossime dichiarazioni dei redditi, entro il primo semestre 2012 un software per misurare la coerenza tra i redditi dichiarati e le spese sostenute (Befera, audizione commissione finanze 31/1/2012)
- Adeguamento del reddito: sistema forfettario???

## LO STRUMENTO DI STIMA VIENE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE:

- PER ORIENTARE IL CONTRIBUENTE VERSO **LA COMPLIANCE (adesione spontanea del contribuente)**
- PER POTENZIARE L'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

## Il confronto

Il reddito familiare stimato dall'agenzia delle Entrate applicando il nuovo redditometro a seconda della tipologia e della residenza del nucleo (valori in euro) e il confronto con il risultato che sarebbe emerso sulla base del vecchio redditometro (anno d'imposta 2008)

Voci di spesa	Coppia con un figlio a Milano	Coppia con tre figli a Napoli	Single a Latina
Abitazione principale	Milano, appartamento edilizia civile (100 metri quadrati)	Napoli, appartamento edilizia popolare (90 metri quadrati)	Latina, appartamento edilizia civile (90 metri quadrati)
Altre abitazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bari, 1/3 appartamento edilizia popolare (90 metri quadrati)</li> <li>• Matera, metà appartamento edilizia civile (100 metri quadrati)</li> </ul>	-	-
Mutui	5.000	-	6.000
Gas	1.000	300	600
Energia elettrica	800	800	450
Telefonia fissa e mobile	650	650	600
Collaboratore domestico	1.500	-	-
Contributi obbligatori	-	1.500	-
Istruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 (corso di lingua)</li> <li>• 2.000 (vacanza studio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 (corso di lingua)</li> <li>• 2.000 (vacanza studio)</li> </ul>	-
Tempo libero e cura della persona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 550 (corso nuoto)</li> <li>• 700 (palestra)</li> <li>• 3.000 (vacanze)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 550 (corso nuoto)</li> <li>• 1.000 (palestra)</li> <li>• 2.400 (vacanze)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.500 (circolo sportivo)</li> <li>• 1.400 (vacanze)</li> </ul>
Mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoveicolo di 78 kw</li> <li>• Motoveicolo di 17 kw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoveicolo di 60 kw</li> <li>• Motoveicolo di 10 kw</li> </ul>	Autoveicolo 70 kw
Spese mediche	2.000	2.500	600
Assicurazioni	1.300	1.000	1.200
<b>Reddito familiare stimato</b>	<b>73.000</b>	<b>61.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Reddito presunto da vecchio redditometro nel 2008</b>	<b>237.302</b>	<b>177.861</b>	<b>209.121</b>
<b>Differenza</b>	<b>-164.302</b>	<b>-116.861</b>	<b>-166.121</b>

Nota: il vecchio redditometro è stato calcolato con riferimento all'anno di imposta 2008 applicando i coefficienti aggiornati dal provvedimento delle Entrate 11 febbraio 2009. Non sono stati considerati incrementi patrimoniali. Ai fini del calcolo del vecchio redditometro non sono state considerate le spese sostenute per assicurazioni, gas, energia, telefono, cure mediche, istruzione e tempo libero  
a cura di Rosanna Acierno

(Il Sole 24ore del 17/11/2011)



## Ancora un confronto

L'applicazione delle due versioni del redditometro allo stesso caso

<b>Nuovo redditometro</b>	
<b>Coppia con figlio a Lecce</b>	
<b>Abitazione principale</b>	Lecce, A6 Ab. tipo rurale, di metri quadrati <b>250</b>
Ristrutturazioni	<b>85.000</b>
Spese sanitarie	<b>1.000</b>
Gas	<b>900</b>
Energia elettrica	<b>1.200</b>
Telefonia fissa e mobile	<b>800</b>
Collaboratore domestico	<b>8.600</b>
Contributi	<b>1.500</b>
Tempo libero e cura della persona	<b>4.500 (vacanza)</b>
Mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoveicolo <b>60 Kw</b></li> <li>• Autoveicolo <b>80 Kw</b></li> <li>• Autoveicolo <b>105 Kw</b></li> <li>Barca a vela <b>7 Metri</b></li> </ul>
Istruzione	Spese universitarie <b>1.800</b> Affitto per studenti <b>3.600</b>
Assicurazioni	<b>1.900</b>
Altre spese	Acquisto pc <b>900</b>
<b>Reddito familiare stimato</b>	<b>127.000</b>
<b>Vecchio redditometro</b>	
Totale valore determinato per singoli beni	<b>96.107,31</b>
Quota relativa agli incrementi patrimoniali (1/5 dell'importo relativo alle spese sostenute - articolo 38 comma 5 Dpr 600/73 come modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)	<b>17.000,00</b>
<b>Risultato vecchio redditometro</b>	<b>113.107,31</b>
<b>Differenza</b>	<b>13.892,69</b>

Fonte: agenzia delle Entrate

# liste “nere” selettive dell’amministrazione per le persone fisiche

Lista AU (in base ai dati forniti dal PRA con scostamento 25%)

Lista T (compravendita di beni con scostamento del 25%)

Lista TAU (in attesa del nuovo redditest)

Dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi (mutuo, 36%, 55%)

Lista integrativa (questionari)

Beni ai soci

Rapporti finanziari

Dati comunicati dalle società di leasing

Redditometro

Spesometro

Residenti all’estero